



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE FERIALE -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Giovanni Gatto

Presidente

Dott. Massimo Mercaldo

Giudice

Dott. Dario Colasanti

Giudice rel.

ha emesso la seguente

N° 68/14 SENT.

n.° 68 Fall.

n.° 122/14 I.F.

n.° 837 Cron.

N° 685 Rep.

SENTENZA

sul ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato in proprio dalla società CARPENTERIA ADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. 01757510134, con sede in Brivio (Lc) – via Dell'Industria n.3, in persona del Liquidatore legale rappresentante Valtolina Antonio, rappresentata e difesa dall' Avvocato Germano Valtolina (FAX: 039.9288518 - PEC: germano.valtolina@lecco.pecavvocati.it) del Foro di Lecco, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Olgiate Molgora (Lc) – Carlo Collodi n.2;

letta l'istanza di fallimento;

esaminata la documentazione in atti;

udito il Giudice Relatore;

premessi riguardo alle questioni processuali che:

- l'impresa individuale ha sede in Brivio (Lecco), sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 9 L.F.;
- sussiste la legittimazione attiva dell'istante, in quanto liquidatore sociale;
- è stata prodotta, la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 14 L.F.;
- nel caso di specie non è necessario lo svolgimento dell'udienza in cui convocare il debitore in quanto l'iniziativa della stessa fallenda esclude la violazione del contraddittorio ed inoltre non si ravvisa la necessità dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria alla stregua della documentazione prodotta e di quanto dichiarato nell'istanza in proprio;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. per le seguenti ragioni:

- innanzitutto ricorre il requisito di cui al 1° comma poiché la società, costituita in data 12.5.1988, svolgeva attività commerciale, avente ad oggetto lavorazioni di carpenteria con produzione e posa di serramenti;
- inoltre non sussistono i presupposti per l'esenzione dal fallimento ex art. 1 comma 2° L.F. come emerge senza dubbio dalla consultazione dei bilanci prodotti che indicano valori dell'attivo patrimoniale e dei ricavi nei tre anni precedenti a quello di presentazione dell'istanza, superiori alle soglie di legge;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza per le seguenti ragioni:

- la società debitrice risulta essere in liquidazione deliberata con atto iscritto in data 9.5.2014;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, *"Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"* (ad es., per tutte, Cassazione civile, sez. I, 06 settembre 2006, n. 19141);
- con riferimento alla società istante ricorrono le condizioni citate come risulta dalla documentazione in atti (vedi situazione patrimoniale della società alla data del 30.6.2014 riportata nel bilancio infrannuale allegato) da cui emergono valori dell'attivo (euro 562.608,00) inferiore ai debiti (pari ad euro 1.869.285,00);
rilevato che è superata la soglia di procedibilità ex art. 15 u.c. L.F. in quanto l'ammontare dei debiti esigibili esposta a bilancio supera senza dubbio il limite dei 30.000,00 Euro;
visti gli artt. 1 e ss. della Legge Fallimentare;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

il fallimento della società CARPENTERIA ADDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. 01757510134, con sede in Brivio (Lc) – via Dell'Industria n.3,;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e curatore Dott. Rigamonti Roberto, con studio in Costamasnaga alla piazza Colombo n. 21/23;

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche

senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno 15.1.2015 alle ore 9.00, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 2°, stanza n. 210), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura indicato dal Curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 2° L.F.;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 28.8.2014.

Il Giudice rel.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Giovanni Gatto

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
Oggi12..... SET. 2014.....
IL CANCELLIERE